



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione IX – politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»);

VISTA la domanda del Sig. [REDACTED] cittadino italiano, nato a [REDACTED] ([REDACTED]) in data 0 [REDACTED] gennaio 19 [REDACTED], volta a chiedere il riconoscimento del titolo di qualifica professionale di AGENTE IMMOBILIARE (INTERMEDIARIO) acquisita con Certificato di qualifica professionale Serie n-20, N. 0 [REDACTED], n. di registrazione [REDACTED] rilasciato il [REDACTED] 0.0 [REDACTED].2020 dal Centro di qualifica professionale [REDACTED] LTD., dell’indirizzo Beni immobili di Sofia (Bulgaria), a seguito di una formazione teorico-pratica di complessive 960 ore, per l’esercizio in Italia dell’attività di agente immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i;

Titolario 10 01 03

Via Sallustiana, 53 – 00187 Roma
tel. +39 06 4705 5448– fax +39 06 4705 5447
Dirigente: roberto.tato@mise.gov.it
www.mise.gov.it

cr



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione IX – politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

CONSIDERATO che con il predetto certificato viene conferito al sig. [REDACTED], con decisione della Commissione esaminatrice per le qualifiche professionali (verbale n. 0 [REDACTED] del [REDACTED] 0.0 [REDACTED] 2020), il terzo grado di qualifica professionale per la professione di AGENTE IMMOBILIARE (INTERMEDIARIO)-indirizzo beni immobili, al termine del corso della durata di 8 mesi 960 ore effettuato presso il Centro di qualifica professionale [REDACTED] LTD. di Sofia (Bulgaria);

VISTO l'Attestato NACID (Centro Nazionale d'informazione e di documentazione) n. 07-[REDACTED]-[REDACTED]/0 [REDACTED]/0 [REDACTED]/2020 della Repubblica di Bulgaria, rilasciato ai sensi dell'art. 3, comma 2 dell'Ordinanza sui termini e le modalità di rilascio di certificati nell'ambito delle qualifiche professionali, conseguite sul territorio della Repubblica di Bulgaria, necessari ai fini dell'accesso e l'esercizio della professione regolamentata sul territorio di un altro Stato membro", in cui si certifica che la qualifica professionale corrisponde al primo livello di qualifica "a" (i) ai sensi dell'art. 11 della direttiva 2005/36/CE e s.m.i.; che il titolare della qualifica ha diritto di esercitare la professione di Agente Immobiliare (INTERMEDIARIO) sul territorio della Bulgaria; che la professione non è regolamentata e che l'istruzione e la formazione, necessari ai fini dell'esercizio della professione, sono regolamentate in Repubblica di Bulgaria;

CONSIDERATO che il redetto Attestato include anche la dichiarazione del sig. [REDACTED], titolare della qualifica, secondo cui, al momento del rilascio del medesimo Attestato, non sussistono a proprio carico sanzioni amministrative che impediscono l'esercizio della professione;

VISTO il documento del Centro di qualifica professionale [REDACTED] LTD. - indirizzo Beni immobili - di Sofia (Bulgaria) che attesta la regolamentazione nazionale bulgara sull'istruzione e la formazione professionale ed i requisiti normativi obbligatori di accesso alla formazione professionale;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione IX – politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

CONSIDERATO che il redetto documento del Centro di qualifica professionale [REDACTED] LTD., dell'indirizzo Beni immobili di Sofia (Bulgaria) attesta anche che il corso di formazione professionale, della durata di 960 ore (di cui 450 di teoria e 450 di pratica 60 facoltative), si conclude con un esame di Stato teorico-pratico avanti una Commissione esaminatrice;

VISTO che l'Autorità competente bulgara, interpellata tramite Internal Market Information system (sistema informatico della Commissione europea), con IMI n. 108733, ha confermato la veridicità dei titoli presentati dall'interessato;

CONSIDERATO che l'interessato ha documento la frequenza del corso di formazione per *Agente di Affari n mediazione –settore immobiliare*”, della durata complessiva di 200 ore (di cui 191 di frequenza) dal 13/11/2017 al 04/04/2018, rilasciato in data 06/04/2018 re ertorio n. 3/2018, presso l'Ente di formazione CE.S.CO.T. [REDACTED], che dalle informazioni fornite dalla medesima Regione include verifiche dell'apprendimento in itinere e finali, *valido ai fini dell'iscrizione all'esame di cui all'art. 2, comma 3, lett. e) della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e del D.M. 21 febbraio 1990, n. 300;*

VISTO che il Sig. [REDACTED] ha conseguito Di loma uin uennale DI QUALIFICA PROFESSIONALE per [REDACTED] [REDACTED] conseguito presso l'Istituto professionale di stato [REDACTED] in data [REDACTED]/0[REDACTED]/2002 N. 00 [REDACTED]

VISTO il parere emesso dalla Conferenza dei servizi di cui all'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007 nella riunione del giorno 11 ottobre 2019, che ha ritenuto titoli analoghi a quelli prodotti dall'istante idonei ed attinenti all'esercizio dell'attività di agente immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e s.m.i, senza necessità di applicare alcuna misura compensativa;



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA TECNICA
Ex Divisione IX – politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

CONSIDERATO che l'art. 16, comma 5 del citato decreto legislativo 206/2007 consente che le domande di riconoscimento aventi “per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto” non siano sottoposte nuovamente a parere della Conferenza di servizi;

VISTO che l'imposta di bollo di euro 32,00 è stata assolta con bonifico bancario a favore di: “Bilancio dello Stato Capo VIII, Capitolo 1205, art 1” BIC: BITAITRRENT – IBAN: IT 07Y 01000 03245 348 008 1205 01 in data 23/09/2020;

DECRETA

1. Al Sì . No, cittadino italiano, nato 01 gennaio 19 , ai sensi degli artt. 18-21 del decreto legislativo n. 206/2007 e s.m.i sono riconosciuti i titoli di formazione e di qualifica professionale, di cui in premessa, quale titolo valido per lo svolgimento in Italia dell'attività di agente di affari in mediazione – sezione immobiliare, di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39 e s.m.i.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo economico www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana Gulino)

Roma, 01 dicembre 2020